

u A u

COMUNE DI RIBERA

Provincia Di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

(d.l. 10/10/2012, n. 174 convertito in legge 7/12/2012, n. 213)

Indice

| | |
|--|----|
| Oggetto..... | 2 |
| Soggetti del controllo..... | 3 |
| Sistema dei controlli interni..... | 3 |
| Controlli interni..... | 4 |
| Controllo di regolarità amministrativa e contabile..... | 4 |
| Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile..... | 4 |
| Controllo sugli equilibri finanziari..... | 5 |
| Funzioni del controllo di gestione..... | 5 |
| Modalità del controllo di gestione..... | 6 |
| Referto del controllo di gestione..... | 6 |
| Caratteristiche del controllo di gestione..... | 7 |
| Principi del controllo di gestione..... | 7 |
| Il sistema di valutazione permanente delle risorse umane..... | 7 |
| Sistema premiante..... | 8 |
| La valutazione dei Dirigenti | 9 |
| Controllo sulle società partecipate..... | 9 |
| Raccordo tra le diverse forme di controllo..... | 9 |
| Provvedimenti anticorruzione | 10 |
| Modifiche ai regolamenti vigenti..... | 10 |

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha ad oggetto il sistema dei controlli interni come previsti dagli articoli 147 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il sistema dei controlli interni è diretto a garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Le norme del presente regolamento sono attuative ed integrative rispetto alla disciplina generale sui controlli interni contenuta nelle norme statali.

Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

Fanno parte della disciplina generale dei controlli anche il regolamento comunale sul ciclo di gestione della performance, il regolamento di contabilità dell'Ente, nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi.

Articolo 2

Soggetti del controllo

Sono soggetti del Controllo Interno:

il Segretario Generale che si può avvalere di dipendenti appositamente individuati;

il Responsabile del servizio finanziario;

i Dirigenti dei settori;

i Responsabili dei Servizi.

il Servizio Controllo di Gestione;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organismo Indipendente di valutazione/ nucleo di valutazione.

Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al segretario, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3

Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni si inserisce organicamente nell'assetto organizzativo dell'ente e si svolge in sinergia con gli strumenti di pianificazione e programmazione adottati.

Gli strumenti di pianificazione dell'Ente, disciplinati nel regolamento comunale sul ciclo della performance, nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché nel regolamento di contabilità, sono redatti in modo tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n. 267/2000 nei limiti dell'applicabilità al comune di Ribera in ragione della consistenza demografica.

Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

Articolo 4

Controlli interni

Sono istituiti i seguenti strumenti di controllo interno:

controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a verificare la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;

controllo di qualità degli atti amministrativi dell'Ente con il compito di monitorare gli atti adottati dalle direzioni, al fine di individuare eventuali criticità procedurali ed organizzative;

controllo sugli equilibri finanziari;

controllo di gestione diretto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

sistema di valutazione permanente;

controllo sulle società partecipate dell'Ente.

Articolo 5

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità giuridico-amministrativa è assegnato al dirigente che lo esercita nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il controllo di regolarità contabile è assegnato al dirigente del Settore Ragioneria che lo esercita nella fase preventiva della formazione dell'atto, mediante il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Articolo 6

Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale, sotto la direzione del Segretario Comunale, da apposita struttura organizzativa all'uopo individuata dallo stesso.

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

I provvedimenti amministrativi da sottoporre al controllo, di cui al comma precedente, verranno scelti mediante sorteggio pubblico effettuato con tecniche di campionamento individuate nell' apposito piano di auditing approvato dalla Giunta Comunale .

Le procedure all'uopo adottate dovranno garantire una verifica periodica (almeno una volta l'anno) di tutti i settori dell' Ente.

Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, per il tramite della struttura preposta al controllo, ai Dirigenti di Settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al Consiglio Comunale.

Articolo 7

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari e' svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del Settore Ragioneria e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del Segretario e dei Direttori di Settore, secondo le rispettive responsabilità.

Il controllo sugli equilibri finanziari e' disciplinato nel regolamento di contabilità dell'Ente ed e' svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Articolo 8

Funzioni del controllo di gestione

Ai sensi dell'art. 196 del T.U. 18.08.2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il comune di Ribera applica il Controllo di Gestione secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Articolo 9

Modalità del controllo di gestione

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale ed è svolto con una cadenza periodica.

Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti e dei relativi scostamenti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi ed agli indicatori di efficienza e di efficacia all'uopo determinati in sede di Peg, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Referto del controllo di gestione

La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, definita nell'organigramma dell'Ente, fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati affinché i dirigenti abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi appartenenti alla struttura di cui sono responsabili.

La struttura de qua, salvo diversa e successiva scelta organizzativa, è allocata nel settore finanze, che con la collaborazione degli altri dirigenti, svolge attività di controllo di gestione in ossequio a quanto previsto dalla legge,

dai regolamenti vigenti e tramite le altre modalità ritenute opportune, in ossequio, altresì, ai parametri, agli indicatori ed alle modalità di cui al PEG dell'anno di riferimento.

Articolo 11

Caratteristiche del controllo di gestione

Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

GLOBALITÀ: deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'ente;

PERIODICITÀ: l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità bimestrale, l'analisi dei dati raccolti;

TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al «nucleo di valutazione» di cui al successivo art. 13.

Articolo 12

Principi del controllo di gestione

I principi del controllo di gestione consistono:

CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;

EFFICIENZA GESTIONALE. L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti;

EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;

RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

Articolo 13

Il sistema di valutazione permanente delle risorse umane.

I dirigenti, qualunque sia il ruolo direttivo rivestito, i titolari delle aree delle posizioni organizzative, i responsabili di servizio ed i responsabili di unità operative sono responsabili, ciascuno nei limiti dei compiti e degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture organizzative.

Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della conoscenza dell'attività del valutato.

L'attribuzione della retribuzione di risultato dei Dirigenti e dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi è strettamente correlata all'effettivo raggiungimento dei risultati conseguiti, in conformità agli obiettivi di efficacia e di efficienza predeterminati, unitamente ai parametri per la loro misurazione. Spetta a ciascun dirigente valutare i dipendenti assegnati ai servizi di competenza ed il personale incaricato di posizione organizzativa.

La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei dirigenti, cui sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene denominata "Organismo indipendente di valutazione" o "Nucleo di Valutazione".

Articolo 14

Sistema premiante

Il sistema premiante il merito a seguito della valutazione della performance individuale annuale e pluriennale è costituito dall'insieme dei trattamenti e dei premi previsti dall'ordinamento.

Con appositi provvedimenti del Segretario Comunale sono approvati la metodologia operativa e le procedure per l'erogazione dei premi che verranno definiti di concerto con l'organismo di valutazione.

La giunta, fermo quanto previsto al comma precedente, definisce, su proposta del Segretario, sentito l'Organismo di valutazione e le Organizzazioni Sindacali:

gli aspetti di dettaglio per l'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance individuale in conformità alle disposizioni del presente articolo;

il numero delle fasce di merito in misura non inferiore a tre e non superiore a cinque, come previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

La giunta determina, con cadenza annuale, nel rispetto delle relazioni sindacali, l'importo da destinare alla retribuzione di risultato e al trattamento accessorio in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro e alle disponibilità di bilancio.

Con la deliberazione di cui al comma 4, la giunta può deliberare l'istituzione dei premi di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, e l'ammontare delle risorse collegate a ciascun premio. Tali risorse, per quanto attiene agli incentivi di cui alle lettere a), b), e) ed e) dello stesso articolo 20,

comma 1, sono destinate nei limiti di quelle disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

Articolo 15

La valutazione dei Dirigenti

Alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Dirigenti provvede L'Organismo di Valutazione.

La composizione ed il funzionamento è disciplinato nell'apposito regolamento.

Articolo 16

Controllo sulle società partecipate

Il controllo sulle società partecipate è esercitato, salvo diverse soluzioni organizzative, dal Dirigente appositamente incaricato il quale potrà avvalersi della struttura preposta al controllo di gestione.

A tal fine periodicamente vengono individuati gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizzato un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Sulla base delle informazioni di cui al comma precedente l'ente effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

Articolo 17

Raccordo tra le diverse forme di controllo

Le modalità di comunicazione e di concertazione tra le diverse forme di controllo, nonché le tecniche di acquisizione delle informazioni ed il reperimento dei dati, al fine di evitare un aggravamento del procedimento di auditing, verranno stabilite in un apposito piano, approvato con provvedimento del Segretario Comunale.

Articolo 18

Provvedimenti anticorruzione

I soggetti che, in sede di verifica e controllo di cui al presente regolamento, vengono a conoscenza di reati, di attività corruttiva o dell'esistenza di danni erariali provvederanno ad effettuare tempestiva denuncia alle autorità preposte dandone comunicazione al Segretario Comunale ed agli organi dell'Ente.

A tal fine si applicano le disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Articolo 19

Modifiche ai regolamenti vigenti

I vigenti regolamenti comunali, nelle parti incompatibili con il presente regolamento con le disposizioni di legge sopravvenute immediatamente applicabili, si intendono modificati di conseguenza.